



PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020



PO FEAMP 2014/2020

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Priorità 4 - Obiettivo specifico 4.1.

**Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Selezione delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG**

PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 – 2020

AVVISO PUBBLICO

Obiettivo 1

Miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale delle imprese del settore ittico con
particolare attenzione alla pesca artigianale

Obiettivo specifico 1.B

Creazione di nuovi prodotti turistici

Azione 1.B.1

Diversificazione turistica - Investimenti per attività di itturismo o pescaturismo

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Azione attivata

Articolo 2 – Risorse disponibili e misura del contributo

Articolo 3 – Soggetti ammissibili

Articolo 4 – Localizzazione degli interventi

Articolo 5 – Spese ammissibili

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 7 – Documentazione della domanda

Articolo 8 – Valutazione delle domande

Articolo 9 – Graduatoria e concessione dei contributi

Articolo 10 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

Articolo 12 – Obblighi del beneficiario

Articolo 13 – Controlli

Articolo 14 – Varianti

Articolo 15 – Proroghe

Articolo 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Articolo 17 – Ricorsi

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Articolo 19 – Stabilità delle operazioni

PARTE II - SCHEDA TECNICA DI AZIONE

Scheda tecnica Azione 1.B.1 Diversificazione turistica - Investimenti per attività di ittiturismo o pescaturismo

- 1. Quadro sintetico dell’Azione**
- 2. Descrizione dell’Azione**
- 3. Interventi ammissibili**
- 4. Soggetti beneficiari**
- 5. Criteri di Ammissibilità**
- 6. Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

- 7. Criteri di selezione**
- 8. Spese ammissibili**
- 9. Tipologia di spese escluse**

PARTE III – MODULISTICA

MODULISTICA PER IMPRESE

Allegato A - Modello di domanda

Allegato B – Affidamento bancario

Allegato C - Relazione descrittiva dei contenuti progettuali

Allegato D - Quadro economico - Stato di attuazione delle spese

Allegato E - Schema di check list istruttoria per la valutazione di ricevibilità delle istanze

Allegato F - Schema di check list istruttoria per la valutazione di ammissibilità

Allegato G - Schema di check list istruttoria (Scheda di riepilogo)

Allegato H - Quadro sinottico per la valutazione di merito

Allegato I - Dichiarazione di avvio dei lavori

Allegato L - Richiesta di liquidazione anticipazione

Allegato M - Richiesta di liquidazione Saldo

Allegato N - Elenco riepilogativo delle spese sostenute

Allegato O - Dichiarazione liberatoria del fornitore

Allegato P - Azioni di informazione/comunicazione a carico dei beneficiari

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" e successive modifiche e integrazioni;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2015) 8452 F1;
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;
- Atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome;
- Atto repertorio 102/CSR del 9 giugno 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante Intesa sull'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del programma operativo FEAMP 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 29/06/2016 con la quale:
 - si prende atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR;

- si dà atto delle funzioni di referente regionale dell’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 per l’Organismo Intermedio Regione Abruzzo incardinate presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio politiche di sostegno dell’economia ittica, assolte dal Dott. Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento;
- si dà mandato ad avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Programma FEAMP 2014/2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 746 del 15/11/2016 avente ad oggetto Regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca - FEAMP 2014/2020 - Regione Abruzzo - presa d'atto Piano Finanziario transitorio per l'O.I. Regione Abruzzo;
- Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – approvazione Avviso pubblico per la selezione dei FLAGS e delle SSL”;
- Determinazione Dirigenziale DPD027/70 dell’1 agosto 2016 recante “Modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale DPD027/66 del 30 giugno 2016”;
- Determinazione Dirigenziale DPD027/71 dell’8 settembre 2016 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG;
- Determinazione Dirigenziale DPD027/74 del 26 ottobre 2016 recante “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – approvazione graduatoria FLAGS”;
- Determinazione Dirigenziale DPD027/31 del 5 giugno 2017 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 – Reg. (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 60-63 - P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA’ N. 4 (OT 8) - “Sviluppo locale di tipo partecipativo” - “Community Lead Local Development (CLLD)” – modello di convenzione tra OI e FLAG rettificato;
- Regolamento interno delle attività del FLAG Costa dei Trabocchi approvato dal Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica;
- Piano di azione definitivo del FLAG Costa dei Trabocchi approvato con nota del Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica del 20/07/2017 Prot. n. RA 193623/17;
- Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il FLAG Costa dei Trabocchi stipulata in data 27 luglio 2017;
- Documentazione approvata dall’AdG – Modello attuativo:
 - Disposizioni procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli (giugno 2017);
 - Disposizioni attuative di Misure – Parte A Generali;
 - Disposizioni attuative di Misura Parte B – Specifiche;
 - Linee Guida ammissibilità delle Spese.

PREMESSA

Il presente Avviso si articola in 3 sezioni:

- 1. “PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI”, contenente disposizioni comuni a tutte le Azioni;**
- 2. “PARTE II – SCHEDE TECNICHE DI AZIONE”, contenente disposizioni specifiche per ogni Azione;**
- 3. “PARTE III – MODULISTICA”, contenente tutti gli allegati citati nella parte generale dell’Avviso, comuni a tutte le Azioni**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Azioni attivate

Il presente Avviso dà attuazione alla seguente Azione prevista nel Piano di Azione del FLAG:

- Azione 1.B.1 Diversificazione turistica - Investimenti per attività di ittiturismo o pescaturismo

L’Azione si colloca nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.B Creazione di nuovi prodotti turistici. Infatti il pescaturismo e l’ittiturismo rappresentano interessanti opportunità per accrescere la conoscenza della pesca e creare valore aggiunto per le imprese e occasioni d’impiego per i familiari. Essi, inoltre, rispondono all’esigenza di arricchire la gamma dei prodotti turistici della Costa dei Trabocchi con nuove proposte in linea con il crescente interesse dei consumatori per esperienze ricche di autenticità ed emozioni. Si tratta tuttavia di uno sviluppo ancora in fase sperimentale, bisogna pertanto accompagnare le nuove iniziative, non soltanto nella fase di costruzione dell’offerta, ma anche in quelle di confezionamento, distribuzione e commercializzazione, favorendo l’interazione con operatori specializzati e la costruzione di specifiche competenze.

Pertanto l’Azione 1.B.1 prevede il sostegno alla creazione di attività per diversificare le imprese della pesca in chiave turistica, nell’ambito dell’ittiturismo e del pescaturismo. Nel dettaglio l’azione intende:

- favorire la riqualificazione di locali da adibire ad alloggio e/o ristoro per attività di ittiturismo;
- sostenere l’acquisto di attrezzature e l’adeguamento di imbarcazioni per renderle idonee ad accogliere passeggeri per attività di pescaturismo.

Articolo 2 – Risorse disponibili e misura del contributo

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Avviso sono previste le seguenti disponibilità finanziarie:

Azione 1.B.1 - DOTAZIONE FINANZIARIA TOTALE € 131.000,00

L’intensità del contributo pubblico è declinata nella specifica Scheda di azione, contenuta nella parte II del presente Avviso.

Il contributo massimo concedibile a ciascuna istanza è pari a Euro 43.666,66.

Il Contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.

Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale della spesa ammissibile. Le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sono trattate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9.B.

Articolo 3 – Soggetti ammissibili

Ai sensi del presente Avviso sono ammissibili a proporre istanza di contributo i soggetti individuati nelle schede tecniche unite al presente Avviso come Parte II, singolarmente o associati tra loro nelle forme giuridicamente consentite.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nelle schede tecniche unite al presente Avviso come Parte II.

Art. 4 – Localizzazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere localizzati nell'areale costiero del FLAG Costa dei Trabocchi, coincidente con i territori dei Comuni di Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo.

Articolo 5 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, che risultino:

- pertinenti e imputabili all'operazione;
- congrue;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- sostenute nel periodo di ammissibilità;
- tracciabili;
- contabilizzate.

Le categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione conformi alle disposizioni regolamentari e alle disposizioni contenute nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020".

Le spese ammissibili sono dettagliate distintamente nella specifica scheda di Azione.

Le spese generali, disciplinate nel par. 7.1.1.13 del Documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020" e richiamate nella Scheda Tecnica di Azione contenuta nella Parte II del presente Avviso, sono ammissibili a finanziamento se collegate alle operazioni finanziate e necessarie per la loro preparazione o esecuzione. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 4% dell'importo totale ammesso elevabile all'8% in caso di opere edili ed affini.

Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato A.

La stessa, sottoscritta con firma autografa o digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata della documentazione elencata nel successivo articolo 7 dell'Avviso, deve essere spedita entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito del FLAG Costa dei Trabocchi www.flagcostadeitrabocchi.it, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC gac.costadeitrabocchi@legalmail.it, precisando nell'oggetto: "Nome beneficiario - domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'Azione 1.B.1 del PdA del FLAG Costa dei Trabocchi". L'istanza va inoltrata entro le ore 23,59 del giorno di scadenza.

Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.

Nel caso in cui le domande ammesse dovessero assorbire meno risorse di quelle complessivamente disponibili, il FLAG Costa dei Trabocchi procederà all'apertura di una seconda finestra dell'Avviso per consentire la presentazione di nuove domande.

Articolo 7 - Documentazione della domanda

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare:

1. titolo di possesso dei beni interessati dall'intervento (immobili, imbarcazioni, ecc.) o, nel caso in cui detti beni non siano detenuti a titolo di proprietà, documentazione attestante il titolo giuridico che ne legittima la disponibilità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del proprietario di esso, di assenso all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;
2. domanda conforme al modello di cui all'allegato A debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di identità dell'istante o del legale rappresentante;
3. relazione descrittiva dei contenuti progettuali secondo il modello Allegato C, redatta sotto forma di dichiarazione di atto notorio dal legale rappresentante o da un tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo professionale, contenente almeno:
 - a) le finalità con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;
 - b) le caratteristiche progettuali e la descrizione analitica dell'intervento;
 - c) il piano aziendale per lo sviluppo delle nuove attività (descrizione dell'attività originaria, degli investimenti da realizzare con il finanziamento richiesto, della loro redditività, del nuovo assetto organizzativo e dell'impatto previsto in termini di sviluppo aziendale);
 - d) l'organigramma dei soggetti impiegati nel progetto con descrizione dei ruoli svolti;
 - e) la localizzazione;
 - f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione del termine di avvio e di completamento, da redigere assumendo a riferimento quanto indicato nell'articolo 10;
 - g) il piano economico/finanziario del progetto conforme all'Allegato D da cui risulti lo stato di attuazione delle spese suddette con indicazione dei preventivi e dei riferimenti al computo metrico per quelle da realizzare; per le spese già sostenute alla data della domanda indicare il fornitore, il numero e la data della fattura di riferimento;
 - h) attestazione del tecnico progettista volta a dichiarare che gli interventi in essa descritti:
 - non riguardano lavori di manutenzione ordinaria;
 - non riguardano investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione

come obbligatori per l'impresa.

Alla relazione dovranno essere allegati:

1. nel caso di acquisto di beni o servizi, inclusa la consulenza tecnica e finanziaria, almeno tre preventivi di spesa. Per tutti i beni/servizi, ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile. Nel caso di presentazione di meno di tre preventivi, vanno illustrate in dettaglio le circostanze legittimanti la mancata presentazione di essi nel numero indicato;
2. quadro di raffronto dei preventivi prodotti;
3. computo metrico estimativo analitico (relativo alle opere edili ed affini, se previste, redatto in base al prezziario regionale vigente);
4. per interventi già avviati ma non conclusi alla data di presentazione della domanda, perizia asseverata attestante la congruità dei costi unitari;
5. elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post, quest'ultima corredato di sezione recante il layout dei macchinari e delle attrezzature, ove ne sia prevista l'acquisizione);
6. autodichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
 - iscrizione dell'Impresa alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero di riferimento, della decorrenza e della Partita IVA;
 - elenco delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, licenze, valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazioni ambientali di altro tenore, ed altri titoli abilitativi rilasciati da Pubbliche amministrazioni, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento inclusi, se del caso, la Concessione Demaniale della porzione di area necessaria per la realizzazione dell'intervento rilasciata dalla competente Autorità ed il permesso di costruire con allegati pareri, autorizzazioni e nulla osta rilasciati dai competenti enti, ove richiesti. L'elenco di autorizzazioni, permessi e nulla-osta deve essere reso autonomo dalla dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 47;
7. Copia degli atti autorizzatori di cui al punto precedente, se posseduti, ovvero copia dell'istanza di rilascio inviata per ognuno di essi alla competente Autorità. La dichiarazione va resa anche se negativa, nel senso di attestare esplicitamente che nessuna autorizzazione, permesso, licenza, nulla osta è necessario;
8. Nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria, dovranno altresì essere prodotti:
 - Atto costitutivo, Statuto ed elenco dei soci;
 - Copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria);
 - Delibera/atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto, a richiedere e a riscuotere il sostegno (nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria);
9. Copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali

presentate (Modello UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova costituzione o attive da meno di due anni;

10. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali. In deroga il richiedente può produrre opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: "Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione";
11. Allegato H "Quadro sinottico per la valutazione di merito";
12. Elenco della documentazione trasmessa.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti a pertinenti Albi professionali.

Articolo 8 – Valutazione delle domande

La struttura responsabile del procedimento è il FLAG Costa dei Trabocchi, preposto alla valutazione di ricevibilità, ammissibilità, all'istruttoria tecnica e alla valutazione di merito delle istanze presentate. I soggetti investiti di attività valutative hanno l'onere preventivo di sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, art. 35 bis, comma 1 lett. c, di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni artt. 42, 77, commi 4, 5 e 6 e di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

8.1 Valutazione di ricevibilità

Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, svolta con l'ausilio dello schema di *check list* istruttoria unita all'Avviso come Allegato E, finalizzata ad accertare che la domanda:

- sia stata inviata entro i termini di presentazione stabiliti;
- sia stata presentata impiegando il modello Allegato A;
- sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante in corso di validità;
- sia allegato un documento recante relazione tecnica illustrativa dell'intervento.

Ove non ricorra anche solo una delle suddette condizioni, la domanda viene dichiarata irricevibile ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative.

Il FLAG provvede ad assegnare alle domande ricevibili un codice identificativo e a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando le eventuali cause di irricevibilità.

8.2 Valutazione di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità è svolta, con l'ausilio dello schema di *check list* istruttoria unita

all'Avviso come Allegato F e consiste nella verifica dei seguenti profili:

1. congruità dell'intervento con le finalità dell'azione;
2. completezza documentale delle istanze. Alle istanze debbono essere allegati tutti i documenti ad esse pertinenti indicati nell'art. 7. In assenza anche di uno solo dei documenti necessari la domanda è dichiarata inammissibile;
3. perfezione documentale delle istanze: qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il FLAG può richiederlo fissando un termine di 10 giorni per la trasmissione a mezzo PEC;
4. possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alle specifiche schede di azione – parte II Avviso;
5. coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel par. 6 "Intensità dell'aiuto" delle schede di Azione (Parte II).

Il FLAG provvede a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando la/le eventuali cause di inammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile, ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative, in caso di mancato soddisfacimento anche di una sola delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5.

I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica. A tal fine il FLAG compila una *check list* conforme allo schema di cui all'Allegato G. Ove ne ravvisi la necessità, il FLAG può richiedere ulteriori chiarimenti, fissando il termine di giorni 10 lavorativi per la risposta a mezzo PEC, decorso il quale l'istanza è istruita allo stato della documentazione esistente.

8.3 Valutazione di merito

Completate la valutazione di ricevibilità e l'ammissibilità e l'istruttoria tecnica delle istanze, il FLAG provvede alla valutazione di merito delle domande, che comprende l'assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

La valutazione di merito consiste nell'attribuzione di un punteggio sulla base delle griglie di valutazione riportate nella Scheda tecnica di Azione, parte II del presente Avviso.

I criteri di selezione si distinguono in tre tipologie:

- Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Azioni del Piano, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi;
- Criteri specifici del richiedente (C), riferiti a caratteristiche detenute dal medesimo al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento;
- Criteri relativi all'operazione (O), riferiti alle caratteristiche dell'operazione da realizzare.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativa scheda di misura. La soglia minima di idoneità è pari a 1 punto da raggiungere con la valorizzazione di

almeno 2 criteri di selezione.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del richiedente dando la preferenza al più giovane.

Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve allegare all'istanza, per ciascuna misura/sottomisura attivata, un quadro sinottico conforme al modello Allegato H riepilogativo dei criteri di selezione a suo avviso applicabili a suo vantaggio e dei documenti a tal fine prodotti con la domanda. Il FLAG non attribuisce alcun punteggio per i criteri non segnalati nel quadro sinottico o non adeguatamente documentati.

Articolo 9 – Graduatorie e concessione dei contributi

A) Graduatorie

Il FLAG rimette al Servizio gli esiti di tutte le attività valutative ed istruttorie svolte, compresi i profili inerenti l'ammissibilità delle spese candidate dai richiedenti, nonché la proposta di graduatoria. Successivamente alla validazione da parte del Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica il FLAG adotta formalmente la graduatoria definitiva articolata in elenco dei soggetti idonei nell'ordine del punteggio assegnato ed elenco di quelli non idonei per difetto del punteggio minimo necessario.

Il FLAG provvede alla pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet www.flagcostadeitrabocchi.it.

Lo stesso è pubblicato, inoltre, sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/pesca. La pubblicazione sul sito del FLAG vale come notifica *erga omnes*.

B) Concessione dei contributi

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre al FLAG, nel termine di giorni trenta, pena la decadenza dal contributo:

- tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze e altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere all'atto della presentazione della domanda;
- affidamento bancario di importo pari almeno ad esso, rilasciato da uno o più istituti di credito, finalizzato alla realizzazione del progetto, che attesti la capacità economica del richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell'attuazione del progetto, redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato B.

Il FLAG provvede ad acquisire d'ufficio, se necessario, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il FLAG invia al Servizio Politiche di Sostegno all'economia ittica la documentazione acquisita ed il parere motivato circa l'ammissione a concessione del progetto.

La concessione delle agevolazioni è disposta dal Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica della Regione Abruzzo in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni. I provvedimenti di concessione dei contributi sono emessi, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, secondo la misura indicata all'art. 2 dell'Avviso.

Ciascun richiedente concorrerà all'attribuzione dei contributi secondo la posizione in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I progetti idonei ma non finanziabili per insufficienza del budget, potranno essere oggetto di successiva ammissione al contributo, nei limiti delle risorse rinvenute a seguito di rinunce o decadenze, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria.

Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o partita IVA;
- spesa ammessa a contributo;
- totale contributo concesso;
- riparto contributo per quote di cofinanziamento.

Il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica comunica al beneficiario, e per conoscenza al FLAG, la concessione dei benefici.

Il provvedimento di concessione è pubblicato sul sito internet www.regione.abruzzo.it nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ("Decreto sviluppo"), sul sito www.regione.abruzzo.it/pesca e sul sito internet del FLAG www.flagcostadeitrabocchi.it.

Articolo 10 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare al Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica della Regione Abruzzo e al FLAG l'inizio lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

L'avvio dei lavori coincide:

- per gli interventi materiali comprendenti la sola fornitura di beni o servizi con la data del primo documento di trasporto o fattura accompagnatoria, o con quella del versamento della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato;
- per gli interventi materiali comprendenti opere edili ed affini, con la data di inizio lavori comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale o SUAP (Sportello Unico Attività Produttive);
- in caso di Enti Pubblici, con l'avvio delle procedure di evidenza pubblica.

L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'Allegato I sottoscritta dal richiedente e trasmessa al Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica della Regione Abruzzo e al FLAG Costa dei Trabocchi a mezzo PEC.

I progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo. Entro il termine finale devono essere realizzati tutti gli interventi, tutte le opere, gli investimenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti.

La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte nei 30 giorni dalla scadenza del predetto termine o della eventuale proroga.

Articolo 11 – Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo è liquidato secondo le seguenti modalità:

1. anticipo del 40% del contributo concesso da richiedere entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione dei benefici. La domanda deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di importo pari alla anticipazione richiesta, rilasciata da un istituto bancario, o prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. La Polizza deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione esplicita della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Abruzzo, e avere durata pari ad almeno 24 mesi, prorogabili a richiesta dell'Amministrazione, con possibilità di svincolo solo su richiesta assentita da quest'ultima;
2. max 3 SAL al raggiungimento di una spesa di almeno il 20% per ciascuno di essi; il cumulo di anticipazione e SAL non può comunque superare l'80% del contributo concesso.
3. saldo finale, previa verifica di conclusione dell'intervento.

Tutte le richieste di pagamento devono formare oggetto di specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario come da Allegati L ed M ed essere inviate al Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica all'indirizzo PEC dpd027@pec.regione.abruzzo.it e, per conoscenza, al FLAG all'indirizzo gac.costadeitrabocchi@legalmail.it.

Per il pagamento del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:

- relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico di progetto, iscritto ad idoneo Albo od Ordine professionale, contenente la descrizione degli interventi realizzati, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati autonomamente e alle relative motivazioni e descrizione dello stato di avanzamento delle attività (in caso di lavori);
- contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico analitico relativo a tutte le spese progettuali sostenute (in caso di lavori);
- elaborati grafici (in caso di lavori);
- fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura "PO FEAMP 2014 – 2020 – Azione 1.B.1 - C.U.P._____". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto _____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che

- questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, dell'imponibile in euro (Allegato N);
 - dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici redatte in conformità all'Allegato O;
 - estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;
 - per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma sia dell'acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado;
 - elenco riepilogativo della documentazione allegata alla richiesta di saldo.

Sia per l'anticipo che per il saldo, il Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica, ove prescritto, provvede ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente.

In caso di risultanza negativa della verifica DURC si procederà all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 commi 3 – 4 ed 8 bis del Decreto Legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013.

Articolo 12 – Obblighi del beneficiario

Oltre a quanto innanzi stabilito, il beneficiario ha l'obbligo di:

1. avviare e completare l'investimento entro i rispettivi termini stabiliti nell'art. 10;
2. realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale del progetto;
3. realizzare l'iniziativa in conformità al progetto approvato;
4. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di seguito indicate, riportando laddove possibile il codice CUP attribuito all'intervento:
 - Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciate dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciate dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto

conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, da cui si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;

- Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
 - Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
 - Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP);
 - Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso;
5. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. Codice FEAMP nelle causali di pagamento/fatture);
 6. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
 7. assicurare la propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che il concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella sede del soggetto beneficiario;
 8. fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del progetto ed al suo avanzamento fisico, finanziario e procedurale;
 9. rispettare, ove tenuto, le norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
 10. realizzare le azioni di informazione/comunicazione di cui all'allegato P;
 11. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali.

Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Articolo 13 – Controlli

Il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica attiva controlli amministrativi in sede e controlli

in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, obblighi ed impegni assunti. I controlli saranno effettuati, oltre che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il “Manuale dell’O.I. dell’AdG Regione Abruzzo”.

Articolo 14 – Varianti

È possibile ammettere una sola variante per progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l’acquisto di forniture non previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte, in via preventiva, fino a 3 mesi prima della scadenza dei termini per il completamento dell’intervento, al FLAG, che le valuta con le modalità descritte nell’articolo 8 Paragrafo 3 “Valutazione di merito”, condizionandone l’approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. Tale parere verrà trasmesso al Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica della Regione Abruzzo per l’autorizzazione.

Non costituiscono variante, e pertanto ne è direttamente consentita la realizzazione in corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri più avanzati e funzionalmente equivalenti, nonché di adeguamenti (non sostanziali e coerenti con l’intervento) delle opere murarie e degli impianti. Tali circostanze devono essere descritte nella relazione finale per il pagamento del saldo e sono accertate in sede di verifica finale. Qualora, dopo la presentazione dell’istanza e nelle more della concessione, siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse vanno sottoposte all’approvazione del FLAG, che le valuta nel modo sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione, e comunque prima di avanzare istanza di anticipo.

Le varianti debbono essere corredate da una relazione tecnica che ne illustri la natura e la portata, dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle autorizzazioni eventualmente occorrenti, da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La congruità dei costi esposti dovrà essere dimostrata con le modalità previste dall’art. 7 dell’Avviso. L’eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. In ogni caso non possono essere autorizzate o realizzate varianti che comportino una diminuzione del costo totale dell’investimento originariamente ammesso superiore al 30%.

Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l’esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria un’autorizzazione preventiva, non sottoposte invece al concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.

I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 15 – Proroghe

Il termine di realizzazione dell'iniziativa può essere prorogato, ove non ostino esigenze connesse alla chiusura del Programma, di 3 mesi.

Potranno essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma ed il rischio di disimpegno, richieste di proroga di maggiore durata, di norma non superiori a sei mesi, determinate da eventi eccezionali, da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili al richiedente.

La proroga dovrà essere sempre formalmente e preventivamente autorizzata dal Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica.

I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 16 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il soggetto destinatario del contributo comunica al Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica e al FLAG l'eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.

Il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, in particolare nei seguenti casi:

- il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenuta è inferiore al 70% del totale del progetto;
- esecuzione di varianti non autorizzate;
- mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti o prorogati;
- accertamento di false dichiarazioni;
- variazione della destinazione d'uso degli immobili e degli impianti di processo, macchinari ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;
- cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell'attività o cambiamento di localizzazione dell'attività, intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.

In tali casi il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I provvedimenti adottati ai fini del presente articolo sono comunicati al FLAG.

Articolo 17 – Ricorsi

I provvedimenti definitivi degli esiti di ciascuna fase valutativa e la concessione/diniego del contributo sono definitivi. Nei loro confronti sono ammissibili, ricorrendone i presupposti:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura civile;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

Le deduzioni e la costituzione in giudizio competono al FLAG o alla Regione in relazione alla fase procedimentale cui si riferisce il gravame.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti dal FLAG Costa dei Trabocchi, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del direttore del FLAG Costa dei Trabocchi che è anche il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 19 – Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013.

Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- il cambio di proprietà di un bene che procuri un vantaggio indebito a un'impresa;
- una modifica sostanziale (dismissione o cambio di destinazione degli impianti) che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica procede al recupero

del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo il Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori. L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio Politiche di Sostegno all'Economia ittica della Regione Abruzzo ed al FLAG.

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.